MISURE URGENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 3

Aziende ospedaliere e sperimentazione

Con la legge regionale o provinciale di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono costituiti in aziende ospedaliere con personalita' giuridica e con struttura amministrativa ed organizzativa autonoma, analoga a quella prevista per le unita' sanitarie locali, prevedendo altresi' il direttore sanitario secondo i criteri dettati con l'articolo 2, comma 2, gli ospedali pubblici di alta specializzazione e quelli di grandi dimensioni con almeno 600 posti letto e dotati di un complesso di almeno sedici divisioni a direzione apicale alla data del 28 febbraio 1989, nonche' gli ospedali clinicizzati. Gli altri ospedali pubblici svolgono funzioni di presidi delle aziende unita' sanitarie locali, anch'essi con obbligo di prevedere il direttore sanitario, sono dotati di autonomia funzionale con propria contabilita' all'interno del bilancio dell'azienda unita' sanitaria locale e gestiscono gli appositi finanziamenti ad essi destinati. Le regioni e le province autonome possono individuare con propria legge eventuali altri ospedali che, per condizioni particolari, sono costituiti in azienda ospedaliera autonoma. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico sono riordinati come aziende di servizio a carattere nazionale, dotate di personalita' giuridica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', tenendo presente, in quanto applicabili, i principi generali di cui all'articolo 2, comma 2. La legge regionale o provinciale puo' prevedere, in via sperimentale, la cessione in comodato di stabilimenti ospedalieri pubblici a societa' di gestione a prevalente capitale pubblico, sulla base di convenzioni conformi ad uno schema-tipo predisposto con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio sanitario nazionale, le quali prevedono la tariffazione di tutte le prestazioni fornite. Il numero, la tipologia e la localizzazione sono stabilite dal Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Qualora la regione non provveda all'approvazione della legge di cui al comma 1 nel termine ivi previsto, o alla nomina dei consigli di amministrazione delle aziende ospedaliere entro i successivi sei mesi, provvede lo Stato in via sostitutiva, sentita la regione. Il Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, puo' autorizzare l'istituzione di camere a pagamento nelle cliniche universitarie e fissare le relative modalita' di contabilita', sulla base della normativa vigente.

Le modalita' per l'istituzione di camere a pagamento e per l'esercizio della libera professione all'interno di tutti gli ospedali e delle strutture ambulatoriali, all'uopo riservando una quota non superiore al 10 per cento dei posti letto e spazi adeguati nei poliambulatori, sono stabilite dalle regioni e dalle province autonome, con proprio regolamento, entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora le regioni e le province autonome non provvedano nei termini stabiliti, si applica la disposizione dell'articolo 6, comma 2, della legge 25 ottobre 1985, n. 595. La legge regionale o provinciale stabilisce che presso ciascuna azienda ospedaliera e presso ciascun presidio ospedaliero dell'unita' sanitaria locale e' istituito, dai rispettivi consigli di amministrazione, il consiglio dei sanitari, composto da nove a quindici tra medici e altri laureati del ruolo sanitario, di cui il 30 per cento di livello apicale. Il consiglio dei sanitari, eletto sulla base di liste concorrenti con il sistema proporzionale, deve essere sentito sulle questioni sanitarie di maggior rilievo organizzativo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana norme relative alla costituzione, ai compiti ed al funzionamento delle federazioni regionali, e, ove necessario, all'elettorato attivo e passivo, delle professioni operanti nel Servizio sanitario nazionale.

Versione in vigore dal 30 luglio 1989, non più in vigore dal 28 settembre 1989 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale
Estremi	Decreto-legge 28 luglio 1989, n. 265
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 1989

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-riorganizzazione-del-servizio-sanitario-265-1989/art-3-aziende-ospedaliere-e-sperimentazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it